

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

- L.R. 23 luglio 2014, n. 20
- L.R. 16 luglio 2015, n. 11
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13
- L.R. 29 dicembre 2015, n. 22
- L.R. 30 maggio 2024, n. 3

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Disposizioni generali
- Art. 3 - Funzioni dei Comuni
- Art. 4 - Tipologie di intervento regionale
- Art. 5 - Programma regionale
- Art. 6 - Comitato scientifico
- Art. 7 - Convenzioni, accordi e contributi
- Art. 8 - Attività dirette della Regione
- Art. 9 - Interventi per spese di investimento
- Art. 10 - Norme finanziarie
- Art. 11 - Disposizioni transitorie
- Art. 12 - Abrogazioni

Art. 1

Finalità

(modificato comma 2 da art. 14 L.R. 23 luglio 2014, n. 20)

1. La Regione riconosce lo spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico.
2. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge fissa gli obiettivi, le forme del concorso al loro perseguimento da parte dei soggetti istituzionali *operanti in materia di spettacolo dal vivo* e individua le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali e di danza, ...- di seguito denominate spettacolo - ponendo il pluralismo culturale e la qualità artistica a fondamento di esse.
3. La Regione orienta gli interventi in materia di spettacolo avendo riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla mobilità ed alla formazione del pubblico, perseguendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa e soggetti privati, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative.

Art. 2

Disposizioni generali

1. La Regione, in concorso con gli enti locali, definisce la programmazione regionale e contribuisce alla definizione dei programmi nazionali delle attività di spettacolo, favorisce il consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio e promuove nuove attività e la circuitazione degli spettacoli.
2. La Regione e gli enti locali concorrono, nell'ambito delle proprie competenze, all'esercizio delle funzioni di programmazione, promozione, produzione e sviluppo delle attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche ed educative.
3. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione Europea.
4. La Regione concorre altresì, nell'ambito della Conferenza unificata di cui all' art. 8 del D.Lgs 28 agosto 1997 n. 281, a definire i requisiti della formazione degli operatori dello spettacolo.

Art. 3

Funzioni dei Comuni

(già aggiunto comma 4 bis. da art. 6 L.R. 16 luglio 2015, n. 11, poi sostituito intero articolo da art. 85 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

1. *I Comuni o le loro Unioni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di spettacolo siano esercitate in forma associata, in collaborazione con la Regione e con le modalità previste dalla presente legge e dal programma regionale di cui all'articolo 5:*

a) *concorrono alla definizione dei programmi nazionali e regionali in materia di spettacolo dal vivo e alle*

attività di osservatorio svolte dalla Regione;

b) promuovono l'attività di spettacolo dal vivo e la formazione del pubblico;

c) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili che operano nello spettacolo dal vivo;

d) svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati, o tramite associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate;

e) promuovono la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo nelle scuole e nelle università, in accordo con le amministrazioni competenti;

f) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;

g) attuano interventi di realizzazione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo dal vivo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo;

h) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico e corale;

i) provvedono alle funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale relative agli spettacoli di arte varia, alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti.

2. Nell'ambito delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante), compete ai Comuni e alle loro Unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, realizzare aree di sosta temporanee per operatori di spettacolo viaggiante, regolamentandone con propri atti l'accesso, l'utilizzo ed il concorso ai costi delle stesse.

Art. 4

Tipologie di intervento regionale

(abrogata lett. h) comma 1 da art. 14 L.R. 23 luglio 2014, n. 20), poi inserita lett. g bis) da art. 2 L.R. 30 maggio 2024, n. 3)

1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono perseguiti ai sensi dell'art. 7 mediante il concorso della Regione alle spese correnti di soggetti pubblici e privati, che operano nel settore dello spettacolo di norma senza fini di lucro, relative a:

a) attività di produzione e distribuzione di spettacoli, da parte di soggetti pubblici e privati con sede nella regione;

b) organizzazione di festival e rassegne sul territorio emiliano-romagnolo;

c) iniziative di formazione del pubblico, in particolare di quello giovanile, anche mediante progetti definiti con gli operatori del settore dello spettacolo e con le istituzioni scolastiche ed universitarie;

d) iniziative volte alla promozione della ricerca, dell'attività creativa di nuovi autori e dell'espressione artistica dei giovani;

e) attività di formazione degli operatori dello spettacolo, anche in collaborazione con l'Università, in base alle vigenti leggi;

f) attività di promozione delle tradizioni teatrali e musicali locali;

g) iniziative di promozione e informazione tese a favorire la mobilità del pubblico;

g bis) attività di riavvio di teatri storici chiusi da più di otto anni;

h) abrogata.

2. La Regione inoltre ai sensi dell'art. 9 concede contributi per spese di investimento relative:

a) alla predisposizione, al restauro, all'adeguamento e alla qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo;

b) all'innovazione tecnologica, soprattutto ai fini della circuitazione degli eventi e della mobilità del pubblico;

c) alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione.

3. La Regione può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi fidi di garanzia operanti nel settore dello spettacolo o di sezioni speciali riservate allo spettacolo di consorzi fidi operanti anche in altri settori economici per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese dello spettacolo, sostenendo in particolar modo l'imprenditoria giovanile.

Art. 5

Programma regionale

(sostituito da art. 7 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)

1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di spettacolo dal vivo. La Giunta nella predisposizione della proposta tiene conto anche delle indicazioni fornite dal Comitato scientifico di cui all'articolo 6, dal Consiglio delle Autonomie locali e dalle associazioni di categoria.

2. Il programma pluriennale in particolare prevede:

a) le finalità generali e le priorità tra le diverse tipologie di intervento;

b) gli obiettivi e i criteri per la definizione delle convenzioni e degli accordi;

c) gli indirizzi per la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati che operano nel settore dello spettacolo dal vivo;

d) gli indirizzi per la valutazione degli interventi regionali e le modalità di attuazione degli interventi diretti di cui all'articolo 8;

e) gli obiettivi da perseguire e gli indirizzi per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9.

3. La Regione, in attuazione del programma pluriennale, stabilisce le quote di fondi da destinare ad interventi ovvero a contributi regionali, come previsto agli articoli 7, 8 e 9.

Art. 6

Comitato scientifico

1. È istituito il Comitato scientifico per lo spettacolo, composto da un massimo di cinque esperti. Il Comitato è strumento della Giunta regionale con funzioni consultive relativamente alla valutazione qualitativa dei programmi culturali dei soggetti operanti in regione e di raccordo con analoghi organismi nazionali ed internazionali.

2. La composizione, le modalità di funzionamento e i compensi del Comitato scientifico per lo spettacolo sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 7

Convenzioni, accordi e contributi

(sostituito da art. 7 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)

1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi del programma pluriennale, favorisce la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, aventi ad oggetto iniziative di rilievo regionale, con le modalità di cui al presente articolo.

2. La Regione può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni indicano:

a) le attività e i progetti da realizzare;

b) oneri a carico dei firmatari;

c) l'arco temporale e le modalità di attuazione.

3. La Regione può concludere accordi con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Gli accordi indicano:

a) le attività e i progetti da realizzare;

b) i soggetti attuatori;

c) la ripartizione delle spese tra gli enti sottoscrittori;

d) le modalità di attuazione, anche ricorrendo alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.

4. La Regione può concedere contributi a favore di soggetti pubblici e privati, che operano nel settore dello spettacolo dal vivo. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma triennale, approva le misure, i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.

Art. 8

Attività dirette della Regione

(abrogata lett. a) comma 1 da art. 14 L.R. 23 luglio 2014, n. 20)

1. Oltre agli interventi indicati all'art. 7 la Regione provvede direttamente all'organizzazione di attività:

a) *abrogata*.

b) di osservatorio sulle realtà dello spettacolo, anche con la collaborazione di enti locali ed operatori dello spettacolo al fine di realizzare rilevazioni, analisi e ricerche, anche per valutare gli andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento regionale.

2. I soggetti destinatari di finanziamenti ai sensi della presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio. La Regione è autorizzata a trattare, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti nonché a comunicarli e diffonderli, anche in forma aggregata.

3. La Regione può realizzare i propri interventi diretti anche avvalendosi degli enti o delle società, operanti nel settore dello spettacolo, ai quali partecipa.

Art. 9

Interventi per spese di investimento

(comma 2 sostituito da art. 7 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)

1. La Regione concede contributi a enti locali e a soggetti pubblici e privati operanti nel settore dello spettacolo per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4.

2. I contributi di cui all'articolo 4, comma 2, possono essere concessi in conto capitale e in conto interessi in forma attualizzata.

3. In coerenza con il programma pluriennale, la Giunta Regionale stabilisce le modalità di presentazione delle

domande di contributo di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4, i criteri e le priorità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi stessi, che comunque possono essere fruiti solo da soggetti che dispongono di risorse finanziarie adeguate alla realizzazione dell'intervento proposto. I contributi vengono definiti da piani d'intervento annuali approvati dalla Giunta, in relazione alle disponibilità di bilancio.

Art. 10

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità, a norma di quanto disposto dall' art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

Art. 11

Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.

Art. 12

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) L.R. 4 aprile 1985 n. 11 "Norme in materia di promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche";
- b) L.R. 6 settembre 1993 n. 33 "Norme per l'attività dell'Ente autonomo Teatro Comunale, della Cineteca di Bologna, dei Teatri stabili e dei centri di produzione della Regione Emilia-Romagna";
- c) L.R. 20 maggio 1992, n. 23 "Promozione della cultura musicale di tipo bandistico e corale".